SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreti concernenti il costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti nei settori:

turismo - comparto aziende alberghiere;

turismo - comparto «Ristorazione collettiva»;

servizi di pulizia - servizi integrati - multiservizi;

distribuzione del recapito e dei servizi postali.

08A02139

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita, rinegoziazione, modificazioni e autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali e nuove indicazioni terapeutiche.

08A02250

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2008, n. **74.**

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali è stata introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi;

Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono;

Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al compimento di talune attività di assistenza fiscale;

Visto l'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto

1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.

2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2.

Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali

1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.

3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avve-

nuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.

4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Art. 3.

Modello F24 riferito al singolo subappalto

1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.

Art. 4.

Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi

1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione:

a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:

1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;

2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;

3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;

b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1.

3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.

4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Art. 5.

Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 398

Allegato 1 (articolo 2, comma 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ________, il ___, C.F.____________________, legale rappresentante del/la _________, con sede in___________ in qualità di subappaltatore del contratto di __________, stipulato con ___________, in data ______, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione soggetti di seguito elencati, impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra:

1. Codice Fiscale ________________ Importo ritenute Irpef ______________ anno e mese di riferimento ____________________

2. Codice Fiscale ________________ Importo ritenute Irpef ______________ anno e mese di riferimento ____________________

3. Codice Fiscale ________________ Importo ritenute Irpef ______________ anno e mese di riferimento ____________________

n. Codice Fiscale ________________ Importo ritenute Irpef ______________ anno e mese di riferimento ____________________

Totale

n° lavoratori ____________________ Importo ritenute Irpef ____________________ anno di riferimento ____________________

Elenco dei versamenti con modelli F24 relativi al singolo subappalto

1) gg. mese anno __/__/____ Importo €______ Ricevute di addebito n. del

2) gg. mese anno __/__/____ Importo €______ Ricevute di addebito n. del

3) gg. mese anno __/__/____ Importo €______ Ricevute di addebito n. del

n) gg. mese anno __/__/____ Importo €______ Ricevute di addebito n. del

________, li________

________________________ (*firma del subappaltatore*)

________________________ (*firma per accettazione dell'appaltatore*)

Allegato 2 (articolo 2, comma 2)

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La/Il sottoscritta/o ______________________________, nato a ____________, il _________, Codice Fiscale ____________________, residente in _________________, Via ____________________, n.______, cap____,

☐ responsabile dell'assistenza fiscale del centro……………………. di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sito in……………;

☐ abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, comma 3, letera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all'Albo/Ordine/ dei _________________________della Provincia di ____ con il n. _______, ovvero alla Sezione A/Sezione B dell'Albo………….., con studio in ________________________

relativamente al contratto di subappaltato stipulato in data ____, tra l'appaltatore …………… e il subappalatatore……………..

ASSEVERA

Che il/la ____________,subappaltatore/rice ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra, come di seguito elencati:

1. Codice Fiscale ______________ Importo ritenute Irpef ______________ anno e mese di riferimento ______________

2. Codice Fiscale ______________ Importo ritenute Irpef ______________ anno e mese di riferimento ______________

3. Codice Fiscale ______________ Importo ritenute Irpef ______________ anno e mese di riferimento ______________

n. Codice Fiscale ______________ Importo ritenute Irpef ______________ anno e mese di riferimento ______________

Totale

n.° lavoratori ______________ Importo ritenute Irpef ______________ anno di riferimento ______________

Estremi dei versamenti

1) gg. mese anno   Importo versato   Importo relativo al singolo subappalto   Ricevute di addebito
__/__/____   €______   €______   n.   del

2) gg. mese anno   Importo versato   Importo relativo al singolo subappalto   Ricevute di addebito
__/__/____   €______   €______   n.   del

3) gg. mese anno   Importo versato   Importo relativo al singolo subappalto   Ricevute di addebito
__/__/____   €______   €______   n.   del

n) gg. mese anno   Importo versato   Importo relativo al singolo subappalto   Ricevute di addebito
__/__/____   €______   €______   n.   del

Totale   Importo versato   Importo relativo al singolo subappalto
€______   €______

________, lì________   Timbro professionale   Firma ___________

Allegato 3 (articolo 4, comma 2)

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La/Il sottoscritta/o ______________________________, nato a ____________, il ________, Codice Fiscale ____________________, residente in __________________, Via ____________________, n.______, cap___,

☐ responsabile dell'assistenza fiscale del centro…………………….. di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sito in……………;

☐ abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all'Albo/Ordine/ dei ______________________della Provincia di ____ con il n. _______, ovvero alla Sezione A/Sezione B dell'Albo…………., con studio in…………in qualità di ____________________

relativamente al contratto di subappaltato stipulato in data ____, tra l'appaltatore …………… e il subappalatatore……………..

ASSEVERA

Che il/la ____________,subappaltatore/rice ha effettuato correttamente e versato i seguenti contributi previdenziali e assicurativi in relazione soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra, per il periodo di esecuzione dello stesso, come di seguito elencati:

Codice Fiscale	Importo contributi previdenziali	Importo contributi assicurativi	Anno e mese di riferimento
Totale			

Estremi dei versamenti

1) gg. mese anno __/__/____ Importo versato €______ Importo relativo al singolo subappalto €______ Ricevute di addebito n. del

2) gg. mese anno __/__/____ Importo versato €______ Importo relativo al singolo subappalto €______ Ricevute di addebito n. del

3) gg. mese anno __/__/____ Importo versato €______ Importo relativo al singolo subappalto €______ Ricevute di addebito n. del

n) gg. mese anno __/__/____ Importo versato €______ Importo relativo al singolo subappalto €______ Ricevute di addebito n. del

Totale Importo versato €______ Importo relativo al singolo subappalto €______

_______, lì________ Timbro professionale Firma ____________

N O T E

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 35, commi 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

«28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.».

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

«Art. 2 *(Oggetto)*. — 1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.».

Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 35 *(Responsabili dei centri)*. — 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.».

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;».

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

Per il testo del comma 32 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

«Art. 2 *(Oggetto)*. — 1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.».

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 35 *(Responsabili dei centri)*. — 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.».

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;».

Per il testo dei commi 28, 32 e 33 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Per il testo del commi 28 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

«Art. 35 *(Responsabili dei centri)*. — 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.».

Per il testo dell'art. 3, comma 3 lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e dei commi 28, 32 e 33 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Per il testo del comma 34 dell'art. 35, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

08G00097

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008.

Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme relative al segreto militare e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza;

Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;

Ritenuta la necessità di disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Ritenuta la necessità di individuare con regolamento gli Uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonché individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Segreto di Stato e classifiche di segretezza

1. Il segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente regolamento, che attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.

2. Il segreto di Stato è distinto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 3.

Criteri

1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato:

a) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;

b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;

c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;

d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.

2. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.

Art. 4.

Limiti

1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

Art. 5.

Materie di riferimento

1. Ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.

Art. 6.

Apposizione

1. L'apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla amministrazione competente. In caso di esito positivo della richiesta, l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto dell'apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di segretezza.

3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono l'apposizione del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.

Art. 7.

Conservazione del segreto di Stato

1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attività ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell'esclusiva disponibilità dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalità di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.

2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.

Art. 8.

Stati esteri ed organizzazioni internazionali

1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Art. 9.

Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento. Nell'esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attività che possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche. Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.

3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facoltà di rivolgersi per ausilio o consultazione.

Art. 10.

Accesso

1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attività, cose o luoghi che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano già coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti.

2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonchè meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto.

3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli arti-

coli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.

Roma, 8 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

ALLEGATO

1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;

2. la tutela della sovranità popolare, dell'unità ed indivisibilità della Repubblica;

3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonchè di spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonchè la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalità organizzata e dello spionaggio;

4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operatività di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;

5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del presente regolamento;

6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonchè la difesa civile e la protezione civile, nonchè di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive attività attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* del presente regolamento;

7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonchè le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all' AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;

8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonchè le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;

10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonchè di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonchè appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonchè alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;

13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;

14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;

15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;

16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonchè le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;

17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;

18. la mobilitazione militare e civile.

08A02488

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2008.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Savona e Genova nei giorni 17 e 18 maggio 2008. (Ordinanza n. 3665).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita nei territori dei comuni di Savona e Genova di Papa Benedetto XVI;

Considerato che la visita del Sommo Pontefice nella Diocesi del comune di Savona-Noli ed in particolare nell'Arcidiocesi del comune di Genova, nei giorni 17 e 18 maggio 2008, comporterà tutta una serie di manifestazioni e di incontri pastorali, quali la visita al Santuario di Nostra Signora della Guardia, all'Ospedale pediatrico «Giannina Gaslini», l'incontro con i giovani in Piazza Matteotti e la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Lorenzo;

Considerato, quindi, che la visita pastorale in rassegna richiamerà nei predetti territori una notevole affluenza di pellegrini e che si renderà necessario adottare specifici interventi volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone, nelle aree interessate dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Considerato, inoltre, che la visita del Papa Benedetto XVI nei predetti territori coinvolgerà tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, nonché associazioni, movimenti ed aggregazioni religiose;

Ravvisata, quindi, la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per il regolare svolgimento della visita pastorale, nonché di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda quelli della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Liguria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Genova è nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonché al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della visita pastorale che si terrà nei territori dei comuni di Savona e di Genova, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alle manifestazioni nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si avvale della collaborazione del Prefetto di Savona, in qualità di soggetto attuatore, per gli interventi e le iniziative riguardanti il territorio di competenza.

3. Il Commissario delegato per gli interventi di propria competenza provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Art. 2.

1. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato sarà supportato, nell'espletamento delle iniziative di propria competenza, da un'apposita struttura operativa, composta da personale appartenente ad amministrazioni dello Stato e ad enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di tre unità, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

2. Il Commissario delegato può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 50 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile, con oneri a carico dell'articolo 5.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 5.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 250.000,00 euro, a valere sul Fondo della protezione civile che verrà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2008.

Disciplina delle procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svataggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti al registro n. 2, foglio n. 23, in data 8 febbraio 2008, con cui sono stati definiti i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo;

Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008, con cui sono state definite le modalità di ripartizione del Fondo fra le macroaree e i soggetti abilitati alla loro presentazione;

Considerato che la gestione del Fondo è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;

EMANA
il seguente bando:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente bando, in attuazione del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione delle risorse del Fondo, finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti di cui all'allegato 1 del citato decreto ministeriale.

Art. 2.

Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. I progetti potranno essere presentati dai soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008.

2. I progetti devono avere ad oggetto interventi ricompresi negli ambiti individuati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento, con allegati i relativi progetti, debitamente sottoscritte, devono essere compilate in modo esaustivo secondo le schede allegate (allegati 1 e 2, disponibili anche sul sito http://www.affariregionali.it) e devono essere trasmesse (o consegnate a mano) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio IV, via della Stamperia n. 8 - Roma, sia in cartaceo che in formato elettronico. Il progetto in formato elettronico va inviato al seguente recapito: ufficioIV.dar@palazzochigi.it

2. Le domande di cui al comma 1 devono pervenire entro il termine perentorio del 30 maggio 2008.

3. La documentazione relativa ai progetti deve indicare:

a) la macroarea di appartenenza secondo quanto indicato nella tabella 2 allegata al decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008;

b) i comuni partecipanti;

c) la descrizione del progetto che si intende realizzare con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità di attuazione, del profilo dell'utenza potenzialmente interessata, nonché dei risultati attesi, in ciascun ambito di intervento, anche in termini di miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi resi;

d) la previsione dei costi di realizzazione complessivi del progetto ed il finanziamento richiesto nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, specificando, per i progetti cofinanziati, la quota a carico dello stesso richiedente ovvero di altri soggetti pubblici o privati;

e) l'articolazione dei costi (ad esempio personale, consulenze, acquisto di beni e servizi, investimenti);

f) i tempi e le fasi di realizzazione del progetto, che non potrà comunque avere una durata superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di concessione del finanziamento;

g) l'indicazione del referente del progetto;

h) la sottoscrizione da parte del rappresentante legale del comune proponente ovvero del comune capo-fila nel caso di aggregazioni temporanee di comuni.

Art. 4.

Procedure di esclusione

1. Con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali sono dichiarate inammissibili, per mancanza dei requisiti, le domande di finanziamento dei progetti:

presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3, comma 2, del decreto del 3 marzo 2008;

presentati da aggregazioni non formalizzate in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto del 3 marzo 2008;

che non rispettino le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008, nonché quelle disposte dall'art. 3 del presente avviso.

Art. 5.

Valutazione dei progetti

1. I progetti sono valutati, distintamente in ognuna delle tre macroaree, sulla base dei parametri previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007.

2. A ciascuno dei parametri è assegnato un punteggio secondo le indicazioni della seguente tabella:

Parametri	Condizione	Punteggio relativo	Punteggio complessivo
a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce (il calcolo per l'indicatore di svantaggio viene illustrato nella Tabella A allegata al presente bando	Massimo svantaggio	50	max 50
	Medio svantaggio	30	
	Basso svantaggio	20	
b) valenza sovra comunale del progetto	Presenza del parametro (almeno due comuni coinvolti)	10	max 20
	Numerosità e tipologia dei comuni firmatari coinvolti	max 10	
c) polifunzionalità dell'intervento	Presenza del parametro (almeno due ambiti di intervento previsti)	5	max 15
	Capacità del progetto di soddisfare le esigenze di più utenti	10	
d) confinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto	Quota di cofinanziamento inferiore al 10%	0	max 10
	Percentuali di cofinanziamento superiori al 10% ma inferiori al 30%	6	
	Quote di cofinanziamento superiori al 30%	10	
e) Continuità degli effetti nel tempo dell'azione proposta	Valutazione della Commissione	max 5	max 5
	TOTALE	100	100

2. A ciascun progetto è attribuito un punteggio complessivo e sulla base dei punteggi conseguiti sono elaborate tre distinte graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.

3. Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio gli stessi sono ammessi al finanziamento sino al limite delle risorse disponibili, tenendo conto della qualità complessiva dei progetti.

4. Ai comuni che abbiano presentato progetti che, sia pur ritenuti ammissibili al finanziamento, non hanno beneficiato delle risorse del Fondo per mancanza di disponibilità, è riconosciuto un titolo di preferenza nell'assegnazione delle risorse per l'anno successivo, secondo modalità da definirsi con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, relativo alla dotazione del fondo per l'anno 2008.

Art. 6.

Commissione per la valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 5, è istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali un'apposita commissione, nominata con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali. Tale commissione è presieduta dallo stesso capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale.

2. La commissione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, elabora le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.

3. Il supporto alla commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali.

4. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese.

Art. 7.

Graduatorie finali

1. Con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.

2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali, entro i cinque giorni successivi all'approvazione.

3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.

Art. 8.

Procedure di finanziamento

1. Entro il 15 settembre 2008, il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione ed al trasferimento delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario.

2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali.

3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potrà essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.

Roma, 25 marzo 2008

Il capo del Dipartimento: SEPE

Allegato 1

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA GENERALE

Titolo del progetto:

Comune firmatario:
(in caso di aggregazione di comuni indicare il comune capofila)

Macroarea di riferimento:

Codice Fiscale:

Provincia di appartenenza:

Regione di appartenenza:

Regione a statuto speciale di confine:

Valenza sovra comunale del progetto
(se si, compilare anche la sezione 2)

SI ☐
NO ☐

SEZIONE 2. ALTRI COMUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO

Comune	Provincia di appartenenza	Regione di appartenenza	Regione a statuto speciale di confine
1.			
2.			
3.			
4.			

SEZIONE 3. REFERENTE DEL PROGETTO

Referente responsabile del progetto interno all'amministrazione

Nome e cognome ____________________

Indirizzo e-mail ____________________

Numero di telefono ____________________

Numero di fax ____________________

Indirizzo e cap ____________________

SEZIONE 4. AMBITI DI INTERVENTO Indicare il settore di intervento del progetto	
a) servizi socio-sanitari	□
b) servizi di assistenza sociale	□
c) servizi scolastici	□
d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici	□
e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti	□
f) miglioramento della viabilità comunale e intercomunale	□
g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*	□
h) servizi di telecomunicazione	□
i) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative	□
j) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità	□
k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali	□

SEZIONE 5. COFINANZIAMENTO	
Cofinanziamento del progetto SI □ NO □	**Cofinanziatori** Autofinanziamento □ Altri soggetti Pubblici □ Soggetti Privati □
Percentuale complessiva di cofinanziamento sul valore dichiarato del progetto:	

SEZIONE 6. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (MAX 60 RIGHE)

Nel caso di progetti polifunzionali la scheda deve essere compilata indicando per ogni voce i riferimenti a ciascuno degli ambiti di intervento interessati

Obiettivi generali del progetto

Attività previste

Modalità di realizzazione

Risultati attesi

Tempi di realizzazione (numero di mesi dall'avvio del progetto)

SEZIONE 7. PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Fase progettuale		Fase realizzativa (gestione)	
Personale interno all'amministrazione Indicare direzione/settore coinvolti	□ ...	Personale interno all'amministrazione Indicare direzione/settore coinvolti	□ ...
Consulenti esterni	□	Consulenti esterni	□

ALLEGATO 2 - "FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE"

Costi generali di realizzazione per ambito di intervento e fonti di finanziamento per tipologia - Compilazione obbligatoria

Sezione 1. Costi di realizzazione per ambito di intervento			
Ambiti di intervento		Costi	
		Importo	% sul totale generale
a)	servizi socio-sanitari		
b)	servizi di assistenza sociale		
c)	servizi scolastici		
d)	servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici		
e)	servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti		
f)	miglioramento della viabilità comunale e intercomunale		
g)	diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*		
h)	servizi di telecomunicazione		
i)	progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative		
j)	promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità		
k)	sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali		
Totale generale (*)			

Sezione 2. Fonti di finanziamento per tipologia		
1 Finanziamento richiesto		
2 Contributo proprio del beneficiario (autofinanziamento)		
3 Contributo dei cofinanziatori pubblici		
4 Contributo dei cofinanziatori privati		
Totale generale (*)		

(*) I totali delle due sezioni devono coincidere

Data____________________

Firma del responsabile del progetto

____

Costi per ambito e tipologia

ALLEGATO 2 - "FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE"
Analisi dei costi di realizzazione per ciascun ambito d'intervento - Compilazione Facoltativa

Indicare ambito di intervento ______________________

			TOTALE	
			Importo Complessivo	% sul totale generale
1	1	1 Parte corrente		
Eventuali dettagli per categoria economica	1.1			
	1.2			
	1.3			
	1.4			
	1.5			
	1.6			
	1.7			
	1.8			
	1.9			
	1.10			
2	2	2 Conto capitale		
Eventuali dettagli per categoria economica	2.1			
	2.2			
	2.3			
	2.4			
	2.5			
	2.6			
	2.7			
	2.8			
	2.9			
	2.10			
3= 1+2	3	TOTALE GENERALE (*)		

(*) Il totale generale deve coincidere con quello del corrispondente ambito di intervento indicato nella scheda obbligatoria

Data____________________ **Firma del responsabile del progetto**

____

Analisi costi di realizzazione

Tabella A

Calcolo dell'indicatore di svantaggio

"FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE"

Al fine di dare una adeguata descrizione del disagio per le aree caratterizzate dalla contiguità territoriale con le Regioni a statuto speciale, si è proceduto all'individuazione ed all'analisi di un core-set di indicatori ritenuti significativi delle condizioni geomorfologiche, socio-demografiche e economiche dei territori interessati, in accordo a quanto stabilito dal DPCM del 28 dicembre 2007.

L'analisi è stata focalizzata in particolar modo sulla popolazione dei comuni interessati dal decreto, divisi in classe di ampiezza demografica secondo i criteri di cui alla tabella 2, sulla loro quota altimetrica, sul livello di spopolamento registrato tra due diversi censimenti (1991 e 2001) e sull'incidenza della popolazione anziana sulla popolazione totale (Pop Anziana/Popolazione tot) nonchè sul numero di addetti rapportati alla popolazione (Addetti UL/pop totale).

Tali indicatori, di cui quelli di carattere demografico ulteriormente combinati al fine di dare un unico indicatore rappresentativo delle condizioni demografiche dei comuni (indice sintesi demografica, ottenuto per media dell'indice di spopolamento e del rapporto tra la popolazione anziana e la popolazione totale), hanno determinato il punteggio dell'indicatore di svantaggio, sulla base di un sistema di ponderazione dove gli indicatori elementari assumono pesi proporzionali alla loro importanza. Al riguardo, è stato attribuito maggior peso all'indicatore di sintesi demografica e a quello economico e minor peso alle classi di popolazione e alla quota altimetrica.

Per ognuno degli indicatori scelti per il calcolo dell'indice si è proceduto alla normalizzazione dei dati. Tale procedura è necessaria per rendere confrontabili le distribuzioni di indicatori che per valori e contributo relativo sono tra loro molto differenti. La normalizzazione dei dati, realizzata mediante l'applicazione della formula qui di seguito riportata, ha condotto a una serie di variabili comprese tra 0 e 1 facilmente comparabili ed elaborabili.

$$x_i^* = \frac{x_i - \text{valore minimo distribuzione}}{\text{valore massimo distribuzione} - \text{valore minimo distribuzione}}$$

con x_i^*, i cui valori sono compresi tra 0 e 1, e x_i rispettivamente valore normalizzato e valore originario per ciascuna osservazione della serie.

Il criterio di normalizzazione sopraindicato è quello adottato dalle Nazioni Unite per il calcolo dell'indice di sviluppo umano.

I dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore di svantaggio sono ufficiali e disponibili nella banca dati dell'Istat "Atlante statistico dei comuni".

Tabella A. Indicatori utilizzati ai fini del calcolo dell'indatore di svantaggio

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/ Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
25012	Chies d'Alpago	Friuli-Venezia Giulia	3	1530	0,6000	0,3968	0,9446	0,3752	0,4169	0,3960	0,399	1
25060	Tambre	Friuli-Venezia Giulia	3	1501	0,6000	0,5673	0,8626	0,3178	0,4620	0,3899	0,409	2
25032	Lorenzago di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	2	600	0,8000	0,5431	0,8073	0,2306	0,4212	0,3259	0,413	3
25009	Castellavazzo	Friuli-Venezia Giulia	3	1735	0,6000	0,3044	0,9254	0,2662	0,3884	0,3273	0,441	4
25065	Vigo di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	3	1641	0,6000	0,5852	0,8406	0,2325	0,3751	0,3038	0,448	5
25035	Ospitale di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	1	368	1,0000	0,2994	0,5980	0,2811	0,4312	0,3562	0,448	6
25057	Soverzene	Friuli-Venezia Giulia	1	412	1,0000	0,2585	0,7079	0,1470	0,3269	0,2370	0,467	7
25052	Sappada	Friuli-Venezia Giulia	3	1339	0,6000	0,7502	0,7547	0,1246	0,3485	0,2365	0,484	8
25050	Santo Stefano di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	4	2809	0,4000	0,5586	0,7752	0,2285	0,4265	0,3275	0,501	9
27040	Teglio Veneto	Friuli-Venezia Giulia	4	2093	0,4000	0,0012	0,9138	0,2565	0,2331	0,2448	0,548	10
25037	Perarolo di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	1	363	1,0000	0,3255	0,4806	0,2304	0,1335	0,1819	0,551	11
26030	Fregona	Friuli-Venezia Giulia	5	3068	0,2000	0,1513	0,9117	0,2563	0,2598	0,2580	0,568	12
26078	Sarmede	Friuli-Venezia Giulia	5	3087	0,2000	0,0595	0,9181	0,1806	0,2296	0,2051	0,597	13
25018	Domegge di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	4	2675	0,4000	0,4687	0,4677	0,2997	0,3222	0,3109	0,608	14
27009	Cinto Caomaggiore	Friuli-Venezia Giulia	5	3226	0,2000	0,0025	0,8178	0,2216	0,2772	0,2494	0,615	15
25039	Pieve di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	5	4038	0,2000	0,5400	0,5708	0,2552	0,3166	0,2859	0,620	16
27018	Gruaro	Friuli-Venezia Giulia	4	2727	0,4000	0,0019	0,6419	0,2312	0,2999	0,2655	0,621	17
27034	San Michele al Tagliamento	Friuli-Venezia Giulia	6	11779	-	-	0,7595	0,2726	0,3307	0,3017	0,651	18
26041	Meduna di Livenza	Friuli-Venezia Giulia	4	2810	0,4000	0,0006	0,6904	0,1546	0,1283	0,1414	0,656	19
26060	Portobuffolè	Friuli-Venezia Giulia	2	824	0,8000	0,0019	0,3757	0,0831	0,1077	0,0954	0,689	20
25038	Pieve d'Alpago	Friuli-Venezia Giulia	4	2025	0,4000	0,4234	0,1913	0,3095	0,3444	0,3270	0,689	21
27001	Annone Veneto	Friuli-Venezia Giulia	5	3733	0,2000	0,0012	0,7196	0,1132	0,1318	0,1225	0,695	22
27016	Fossalta di Portogruaro	Friuli-Venezia Giulia	6	5962	-	0,0006	0,6741	0,1939	0,2607	0,2273	0,707	23
26031	Gaiarine	Friuli-Venezia Giulia	6	6242	-	0,0081	0,5841	0,1878	0,3296	0,2587	0,721	24
26034	Gorgo al Monticano	Friuli-Venezia Giulia	5	4112	0,2000	0,0019	0,6304	0,0413	0,1986	0,1200	0,723	25
26037	Mansuè	Friuli-Venezia Giulia	5	4426	0,2000	0,0037	0,6261	0,0583	0,1773	0,1178	0,725	26
26022	Cordignano	Friuli-Venezia Giulia	6	6888	-	0,0304	0,7455	0,1396	0,1019	0,1208	0,725	27
27030	Pramaggiore	Friuli-Venezia Giulia	5	4354	0,2000	0,0025	0,7154	-	0,0330	0,0165	0,739	28
25031	Longarone	Friuli-Venezia Giulia	5	4106	0,2000	0,2889	0,0360	0,2099	0,3606	0,2852	0,806	29
17194	Valvestino	Trentino-Alto Adige	1	249	1,0000	0,4172	0,9844	0,8129	1,0000	0,9065	0,100	1
17098	Magasa	Trentino-Alto Adige	1	174	1,0000	0,5970	0,9350	0,7720	0,8471	0,8096	0,136	2

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/ Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
24049	Laghi	Trentino-Alto Adige	1	129	1,0000	0,3472	0,9396	0,6488	0,7794	0,7141	0,198	3
24050	Lastebasse	Trentino-Alto Adige	1	248	1,0000	0,3627	0,9692	0,7881	0,5647	0,6764	0,202	4
25025	Gosaldo	Trentino-Alto Adige	2	843	0,8000	0,7030	0,9615	0,5911	0,6263	0,6087	0,238	5
17175	Saviore dell'Adamello	Trentino-Alto Adige	3	1110	0,6000	0,7458	0,9873	0,3512	0,6060	0,4786	0,318	6
25067	Voltago Agordino	Trentino-Alto Adige	2	973	0,8000	0,5276	0,9547	0,4352	0,3897	0,4124	0,336	7
24039	Enego	Trentino-Alto Adige	3	1960	0,6000	0,4606	0,9353	0,4856	0,5094	0,4976	0,354	8
23034	Ferrara di Monte Baldo	Trentino-Alto Adige	1	216	1,0000	0,5263	0,9106	0,5852	-	0,2926	0,357	9
17051	Cevo	Trentino-Alto Adige	3	1003	0,6000	0,6590	0,9663	0,2970	0,5114	0,4042	0,363	10
24080	Posina	Trentino-Alto Adige	2	687	0,8000	0,3391	0,8821	0,4607	0,4248	0,4428	0,364	11
25044	Rocca Pietore	Trentino-Alto Adige	3	1388	0,6000	0,7043	0,8668	0,3936	0,5315	0,4626	0,365	12
23033	Erbezzo	Trentino-Alto Adige	2	809	0,8000	0,6888	0,8994	0,3134	0,2555	0,2845	0,386	13
25058	Sovramonte	Trentino-Alto Adige	3	1659	0,6000	0,3738	0,9309	0,3715	0,4587	0,4151	0,397	14
25015	Comelico Superiore	Trentino-Alto Adige	4	2420	0,4000	0,7458	0,8696	0,3765	0,5597	0,4681	0,397	15
25023	Canale d'Agordo	Trentino-Alto Adige	3	1253	0,6000	0,6007	0,9279	0,3718	0,3426	0,3572	0,399	16
24076	Pedemonte	Trentino-Alto Adige	2	799	0,8000	0,2722	0,8502	0,4748	0,3183	0,3966	0,399	17
23080	Selva di Progno	Trentino-Alto Adige	2	985	0,8000	0,3490	0,8836	0,2704	0,3587	0,3146	0,414	18
24089	Rotzo	Trentino-Alto Adige	2	589	0,8000	0,5778	0,8942	0,0854	0,3368	0,2111	0,430	19
25026	Lamon	Trentino-Alto Adige	5	3322	0,2000	0,3639	0,9475	0,5278	0,5006	0,5142	0,434	20
24112	Valdastico	Trentino-Alto Adige	3	1470	0,6000	0,2467	0,8275	0,3847	0,4324	0,4085	0,444	21
24031	Cismon del Grappa	Trentino-Alto Adige	3	1064	0,6000	0,1259	0,8957	0,4113	0,3625	0,3869	0,444	22
17148	Ponte di Legno	Trentino-Alto Adige	3	1827	0,6000	0,7750	0,6622	0,3241	0,4459	0,3850	0,450	23
25030	Livinallongo del Col di Lana	Trentino-Alto Adige	3	1437	0,6000	0,9101	0,7331	0,2594	0,3240	0,2917	0,452	24
25004	Arsiè	Trentino-Alto Adige	4	2748	0,4000	0,1903	0,9025	0,4826	0,4063	0,4445	0,452	25
25019	Falcade	Trentino-Alto Adige	4	2175	0,4000	0,7006	0,8203	0,3612	0,3888	0,3750	0,454	26
14073	Valfurva	Trentino-Alto Adige	4	2725	0,4000	0,8258	0,8794	0,0840	0,3434	0,2137	0,488	27
23078	Sant'Anna d'Alfaedo	Trentino-Alto Adige	4	2544	0,4000	0,5778	0,8534	0,1969	0,2901	0,2435	0,509	28
17010	Bagolino	Trentino-Alto Adige	5	3885	0,2000	0,4780	0,8349	0,2975	0,3836	0,3406	0,525	29
25059	Taibon Agordino	Trentino-Alto Adige	3	1790	0,6000	0,3788	0,7490	0,1445	0,2554	0,2000	0,537	30
17189	Tremosine	Trentino-Alto Adige	4	2070	0,4000	0,2523	0,8635	0,3036	0,1776	0,2406	0,539	31
25011	Cesiomaggiore	Trentino-Alto Adige	5	4122	0,2000	0,2926	0,8879	0,2973	0,2715	0,2844	0,551	32
23011	Bosco Chiesanuova	Trentino-Alto Adige	5	3386	0,2000	0,6813	0,8367	0,1619	0,1709	0,1664	0,574	33
24113	Valli del Pasubio	Trentino-Alto Adige	5	3556	0,2000	0,2126	0,8339	0,2286	0,3419	0,2852	0,574	34
25005	Auronzo di Cadore	Trentino-Alto Adige	5	3671	0,2000	0,5325	0,6900	0,2535	0,3673	0,3104	0,576	35
25016	Cortina d'Ampezzo	Trentino-Alto Adige	6	6210	-	0,7464	0,5794	0,3291	0,5241	0,4266	0,581	36
17050	Ceto	Trentino-Alto Adige	3	1932	0,6000	0,2765	0,7424	0,0528	0,1879	0,1203	0,581	37

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/ Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
24084	Recoaro Terme	Trentino-Alto Adige	6	7189	-	0,2746	0,9020	0,2265	0,3738	0,3002	0,582	38
24037	Crespadoro	Trentino-Alto Adige	3	1583	0,6000	0,2207	0,8650	0,0353	0,0233	0,0293	0,587	39
17082	Idro	Trentino-Alto Adige	3	1812	0,6000	0,2281	0,7993	0,1029	0,0195	0,0612	0,593	40
23013	Brentino Belluno	Trentino-Alto Adige	3	1333	0,6000	0,0806	0,6773	0,0768	0,2174	0,1471	0,610	41
14009	Bormio	Trentino-Alto Adige	5	4087	0,2000	0,7551	0,5645	0,1232	0,3394	0,2313	0,623	42
24009	Asiago	Trentino-Alto Adige	6	6612	-	0,6162	0,6610	0,2536	0,3124	0,2830	0,627	43
25021	Feltre	Trentino-Alto Adige	6	20053	-	0,1971	0,6754	0,2975	0,2969	0,2972	0,659	44
17028	Breno	Trentino-Alto Adige	5	4951	0,2000	0,2083	0,5383	0,1719	0,4115	0,2917	0,661	45
23045	Malcesine	Trentino-Alto Adige	5	3498	0,2000	0,0508	0,6056	0,2758	0,2789	0,2774	0,662	46
17089	Limone sul Garda	Trentino-Alto Adige	3	1099	0,6000	0,0360	0,3357	0,1377	0,1776	0,1576	0,713	47
23031	Dolcè	Trentino-Alto Adige	4	2387	0,4000	0,0670	0,2424	0,0993	0,1794	0,1393	0,785	48
1165	Noasca	Valle d'Aosta	1	197	1,0000	0,6541	0,9153	1,0000	0,8285	0,9143	0,094	1
1288	Valprato Soana	Valle d'Aosta	1	126	1,0000	0,6857	0,9594	0,7669	0,8575	0,8122	0,119	2
1224	Ronco Canavese	Valle d'Aosta	1	353	1,0000	0,5883	0,8926	0,8812	0,8077	0,8445	0,136	3
2110	Rassa	Valle d'Aosta	1	69	1,0000	0,5642	0,9000	0,7617	0,6472	0,7045	0,192	4
96044	Piedicavallo	Valle d'Aosta	1	189	1,0000	0,6466	0,9417	0,7669	0,2977	0,5323	0,240	5
1278	Traversella	Valle d'Aosta	1	372	1,0000	0,5084	0,9171	0,5049	0,6424	0,5737	0,245	6
1277	Trausella	Valle d'Aosta	1	148	1,0000	0,4011	1,0000	0,7495	0,2533	0,5014	0,259	7
1057	Carema	Valle d'Aosta	2	754	0,8000	0,2120	0,8596	0,6207	0,5633	0,5920	0,324	8
2114	Riva Valdobbia	Valle d'Aosta	1	236	1,0000	0,6851	0,7436	0,4096	0,3380	0,3738	0,359	9
1073	Ceresole Reale	Valle d'Aosta	1	161	1,0000	1,0000	0,7559	0,1541	0,3814	0,2677	0,366	10
1134	Locana	Valle d'Aosta	3	1720	0,6000	0,3757	0,8240	0,6014	0,5317	0,5666	0,369	11
1297	Vico Canavese	Valle d'Aosta	2	883	0,8000	0,4532	0,7885	0,4117	0,4000	0,4058	0,396	12
2002	Alagna Valsesia	Valle d'Aosta	1	451	1,0000	0,7340	0,7587	0,1705	0,2544	0,2124	0,414	13
96028	Graglia	Valle d'Aosta	3	1620	0,6000	0,3652	0,8930	0,4935	0,3140	0,4037	0,414	14
1210	Quincinetto	Valle d'Aosta	3	1049	0,6000	0,1785	0,8286	0,4035	0,4371	0,4203	0,445	15
96056	Sagliano Micca	Valle d'Aosta	3	1731	0,6000	0,3608	0,7979	0,3659	0,3787	0,3723	0,456	16
96063	Sordevolo	Valle d'Aosta	3	1346	0,6000	0,3844	0,8734	0,3335	0,2697	0,3016	0,459	17
1266	Settimo Vittone	Valle d'Aosta	3	1579	0,6000	0,1705	0,8066	0,3609	0,4103	0,3856	0,467	18
96008	Callabiana	Valle d'Aosta	1	139	1,0000	0,4563	-	0,8064	0,6246	0,7155	0,468	19
96002	Andorno Micca	Valle d'Aosta	5	3595	0,2000	0,3329	0,8757	0,3625	0,3570	0,3597	0,520	20
96046	Pollone	Valle d'Aosta	4	2208	0,4000	0,3862	0,7227	0,1789	0,2709	0,2249	0,575	21
96004	Biella	Valle d'Aosta	6	46350	-	0,2560	0,5563	0,4064	0,3785	0,3924	0,651	22

Tabella 1. Metodo di ripartizione dei comuni per classe di popolazione

		Comuni per classe di popolazione
1	x<500	19
2	499<x<1000	11
3	1000<x<2000	27
4	2000<x<3000	14
5	3000<x<5000	19
6	x>5000	9
		99

Limitazioni di finanziamento

"FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE"

N. comuni	Quota di finanziamento ammissibile
2	700
3	1000
4	1300
5 e più	1500

08A02438

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2008.

Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL VICE-MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il quale, in conseguenza della riduzione dal 33 al 27,5 per cento dell'imposta sul reddito delle società disposta dalla lettera *e)* del comma 33 dello stesso art. 1 della citata legge finanziaria, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);

Visto il comma 39 dello stesso art. 1 della citata legge finanziaria 2008, il quale prevede che con il suddetto decreto siano disciplinati anche gli aspetti di carattere transitorio;

Visto l'art. 47, comma 1, del Tuir, concernente gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti indicati nell'art. 73 del medesimo Tuir, relativi a partecipazioni non detenute nell'esercizio di impresa;

Visto l'art. 58, comma 2, del suddetto Tuir, concernente le plusvalenze di cui all'art. 87 del medesimo testo unico relative a partecipazioni detenute da persone fisiche nell'esercizio di impresa e da società in nome collettivo e in accomandita semplice;

Visto l'art. 59 del Tuir, concernente gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti indicati nell'art. 73 del medesimo Tuir, relativi a partecipazioni detenute da persone fisiche nell'esercizio di impresa e da società in nome collettivo e in accomandita semplice;

Visto l'art. 68, comma 3, del Tuir, concernente le plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera *c)*, del medesimo Tuir relative a partecipazioni detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa;

Visto l'art. 4, comma 6-*quater,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e certificazione dei sostituti d'imposta;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.le prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Utili da partecipazione e proventi equiparati

1. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, del predetto testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 nonché le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, del citato testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.

2. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio.

3. L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, ai sensi dei citati articoli 47 e 59 del Tuir, in misura pari al 40 per cento del loro importo, e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati di cui all'art. 4, comma 6-*quater,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere data separata indicazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40 per cento e degli utili e proventi equiparati che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui al citato art. 44, comma 2, lettera *a)*, del Tuir e alle remunerazioni dei contratti di cui al citato art. 109, comma 9, lettera *b)*, dello stesso Tuir.

5. In caso di utili e proventi equiparati nonché di remunerazioni erogate da società o enti non residenti, i dati e gli elementi indicati nel comma 3 sono forniti dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della società o dell'ente estero, all'intermediario che interviene nella distribuzione degli utili e dei proventi.

Art. 2.

Plusvalenze e minusvalenze

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Roma, 2 aprile 2008

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 50

08A02487

DECRETO 7 aprile 2008.

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del «patto di stabilità interno», per l'anno 2007, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, dove è previsto che nei casi

in cui una regione o provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 il patto di stabilità interno e lo scostamento registrato non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (con esclusione di quelli nazionali) non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto purché lo scostamento venga recuperato nel 2008;

Visto l'art. 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, per il patto relativo all'anno 2007, proroga al 31 maggio 2008 il termine perentorio per la presentazione della certificazione di cui al citato comma 667 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 28 febbraio 2008;

Considerato che il sopra citato termine perentorio del 31 maggio 2008 cade di sabato e che il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.tesoro.it» non è operativo in tale giorno;

Ravvisata, quindi, la necessità di fissare il termine perentorio per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno lavorativo utile, che è individuato nel 3 giugno 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 3 giugno 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *A* al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Le certificazioni per il patto relativo al 2008 ed al 2009 devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Le informazioni sul patto di stabilità interno relative al 31 dicembre 2007 con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno, sia in termini di cassa che di competenza, sono quelle previste nei prospetti allegati (modelli 1/07/CS - 2/07/CS, per la gestione di cassa, e modelli 1/07/CP-2/07/CP, per la gestione di competenza) al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (concernente il monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2007) del 12 luglio 2007, che ha avuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 giugno 2007.

In particolare, si fa riferimento alle informazioni inerenti il monitoraggio dell'anno 2007 che le regioni e le province autonome hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

Considerato, quindi, che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare le regioni nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2007, è stata prevista una apposita procedura che consente all'ente di stampare direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Detto modello risulta già compilato con tutti i dati numerici, desunti automaticamente dalle informazioni sul monitoraggio del patto per l'anno 2007, inserite direttamente dalle regioni nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Pertanto, per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello» relativa al IV trimestre 2007 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi alla propria regione. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante «stampa certificato», che genererà un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze, dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso ed eventualmente dei dati sulle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (con esclusione di quelli nazionali), come di seguito più dettagliatamente precisato.

Pertanto, si invitano le regioni e le province autonome, prima di produrre la certificazione stessa, a voler controllare che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2007 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano quelli corretti — in caso contrario si invita a rettificarli entro il termine limite del 3 giugno 2008 avvalendosi dell'apposita funzione «Variazione modello» nella procedura del monitoraggio — in quanto tali dati saranno gli unici che verranno presi in considerazione ai fini del rispetto o meno del patto di stabilità per l'anno 2007.

È necessario, tuttavia, precisare che l'art. 7-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto che nei casi in cui una regione o provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 il patto di stabilità interno e lo scostamento registrato non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (con esclusione di quelli nazionali) non si applichino le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto purché lo scostamento venga recuperato nel 2008.

Si ritiene, pertanto, che le risultanze del monitoraggio del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2007 (rigo D S 07 dei modelli 1/07 e 2/07 allegati al citato decreto ministeriale e rinvenibili nel sito web del patto) e, di conseguenza, la certificazione debbano contenere anche le spese in questione e, conseguentemente, evidenziare l'eventuale mancato rispetto del patto.

In tale circostanza, l'amministrazione deve compilare la riga aggiuntiva alla certificazione indicando l'ammontare dell'importo di cui all'art. 7-*bis* della citata legge n. 222 del 2007 la cui esclusione consente il rispetto del patto 2007.

Giova sottolineare che tale importo, come stabilisce la richiamata norma, dovrà essere recuperato nel 2008 e, quindi, costituirà l'ammontare della manovra aggiuntiva dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2008.

Si soggiunge che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione, se non quella prodotta dal sistema web.

Il prospetto che verrà prodotto direttamente dal sistema web ai fini della certificazione è il seguente:

Patto di stabilità interno 2007 - Art. 1, comma 667, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2007

da trasmettere entro il termine perentorio del 3 giugno 2008

□ **REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA** ____________________

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2007 concernente il monitoraggio trimestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2007 delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2007;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2007 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	SPESE FINALI	Pagamenti 2007 (Competenza+Residui)	Impegni 2007
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		
R SF 07	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		
OP SF 07	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI		
D S 07	DIFFERENZA TRA OBIETTIVO ANNUALE E RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (OP SF 07-R SF 07)		
	SPESE C/CAP. FINANZIAMENTI UE (art. 7-bis della L. 222/2007) da recuperare nel 2008		
	DIFFERENZA TRA RISULTANZE DI RIGA (D S 07) E SPESE DI CUI ART. 7-BIS DELLA LEGGE 222/2007		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

□ il patto di stabilità interno per l'anno 2007 è stato rispettato

□ il patto di stabilità interno per l'anno 2007 non è stato rispettato

LUOGO ____________________ DATA ____________________

IL PRESIDENTE (TIMBRO) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________ ____________________

08A02465

DECRETO 7 aprile 2008.

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del «patto di stabilità interno», per l'anno 2007, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

Visto l'art. 1, comma 379, lettera *l)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in cui è previsto che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto l'art. 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, per il patto relativo all'anno 2007, proroga al 31 maggio 2008 il termine perentorio per la presentazione della certificazione di cui al citato comma 686 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 20 marzo 2008;

Considerato che il sopra citato termine perentorio del 31 maggio 2008 cade di sabato e che il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.tesoro.it» non è operativo in tale giorno;

Ravvisata, quindi, la necessità di fissare il termine perentorio per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno lavorativo utile, che è individuato nel 3 giugno 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 3 giugno 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *A* al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Le certificazioni per il patto relativo al 2008 ed al 2009 devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi indicati al comma 1 sono considerati, ai sensi dell'art. 1, comma 379, lettera *l)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inadempienti al patto di stabilità interno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Le informazioni sul patto di stabilità interno relative al 31 dicembre 2007 con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno, sia in termini di cassa che di competenza, sono quelle previste nei prospetti allegati (modello 3/07/CS, per la gestione di cassa, e modello 3/07/CP, per la gestione di competenza) al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2007 (concernente il monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2007) che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2007.

In particolare, si fa riferimento alle informazioni inerenti il monitoraggio dell'intero anno 2007, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

Considerato, quindi, che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2007, è stata prevista una apposita procedura che consente all'ente di stampare direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Detto modello risulta già compilato con tutti i dati numerici (desunti automaticamente dalle informazioni sul monitoraggio del patto per l'anno 2007) inseriti direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Pertanto, per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello» relativa al IV trimestre 2007 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante «stampa certificato», che genererà un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze (secondo le modalità e i tempi indicati al comma 1 del presente decreto), dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

Pertanto, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione (con esclusione, quindi, degli enti che, ai sensi della normativa vigente, si sono dichiarati commissariati e, pertanto, esclusi dal patto di stabilità interno 2007), prima di produrre la stessa, a voler controllare che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2007 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano quelli corretti — in caso contrario si invita a rettificarli entro il termine limite del 3 giugno 2008 avvalendosi dell'apposita funzione «Variazione modello» nella procedura del monitoraggio — in quanto tali dati saranno gli unici che verranno presi in considerazione ai fini del rispetto o meno del patto di stabilità per l'anno 2007.

Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2007. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione, se non dopo aver assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2007.

Si soggiunge che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione, se non quella prodotta dal sistema web.

Il prospetto che verrà prodotto direttamente dal sistema web ai fini della certificazione è il seguente:

Patto di stabilità interno 2007 - Art. 1, comma 686, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2007

da trasmettere entro il termine perentorio del 3 giugno 2008

- **DENOMINAZIONE ENTE** ______________________________

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2007 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2007/2009 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2007 concernente il monitoraggio trimestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2007 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2007;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2007 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2007			
		Riscossioni 2007 (Competenza+Residui)	Accertamenti 2007
EF N	ENTRATE FINALI NETTE		
		Pagamenti 2007 (Competenza+Residui)	Impegni 2007
SF N	SPESE FINALI NETTE		
R SFIN 07	RISULTATO 2007 SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N)		
OP SFIN 07	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO		
D SFIN 07	DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO 2007 SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN 07)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ Il patto di stabilità interno per l'anno 2007 è stato rispettato

☐ Il patto di stabilità interno per l'anno 2007 non è stato rispettato

LUOGO ______________ DATA ______________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO (TIMBRO) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

______________ ______________

08A02466

DECRETO 7 aprile 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º aprile 2002-2009 e 1º ottobre 2002-2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º aprile 2008 e scadenza 1º ottobre 2008.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.431.390.000,00;

n. 13384/382 del 28 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.789.827.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º aprile 2008 e scadenza 1º ottobre 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º aprile 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º ottobre 2008, è accertato nella misura del:

2,20% per i CCT 1º aprile 2002-2009 (codice titolo IT0003263115), cedola n. 13;

2,20% per i CCT 1º ottobre 2002-2009 (codice titolo IT0003384903), cedola n. 12.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il direttore: CANNATA

08A02450

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2008.

Tariffe e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le verifiche dei centri di saggio e relative certificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articoli 3 e 4, riguardante l'attuazione delle direttive n. 2004/9/CE e n. 2004/10/CEE in materia di ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio (B.P.L.);

Visto l'art. 10 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministro della salute di fissare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe e le modalità di versamento relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto medesimo;

Considerato che il successivo art. 11 dello stesso decreto ha abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, rendendo di conseguenza inefficace il decreto ministeriale di determinazione delle tariffe emanato il 13 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed ad utilità dei soggetti interessati, riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, sono dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione indicate.

Le tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo effettivo dei servizi resi.

Art. 2.

Le somme relative alle tariffe di cui al precedente art. 1 sono corrisposte, a cura dei centri di saggio richiedenti le prestazioni, mediante versamento su apposito c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo, dedicato al capitolo di entrata n. 2230, art. 3 allocato nel Capo XX del Bilancio di previsione dello Stato.

Nel bollettino di versamento è indicata la causale della richiesta nonché il nome ed indirizzo del centro di saggio richiedente la prestazione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i previsti controlli di legge.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo.

Roma, 9 gennaio 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 263

ALLEGATO 1

Settori	Tariffe (euro)
Centri di saggio:	
1. Esame della comunicazione e relativa documentazione del centro di saggio a effettuare ricerche secondo i princìpi di B.P.L. - verifiche presso il centro di saggio, per ogni ispettore	1.650,00
2. Esame della comunicazione e relativa documentazione di ogni successiva variazione significativa di quanto già esaminato e verificato al punto 1 - verifiche presso il centro di saggio, per ogni ispettore	1.100,00
3. Rilascio di certificazione di conformità	100,00

08A02468

DECRETO 31 marzo 2008.

Prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli dei lotti di medicinali immunologici e di medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto in particolare l'art. 138, comma 2 del predetto decreto legislativo che prevede che siano dettate prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli di Stato dei medicinali immunologici;

Visto inoltre l'art. 139, comma 1 del predetto decreto legislativo che prevede che possano essere sottoposti a controllo di Stato allo stato sfuso o già pronti per l'uso i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani e che siano dettate prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli dei suddetti medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visti i testi in lingua inglese delle linee guida delle procedure tecniche ed amministrative inerenti i controlli di Stato adottate dalla Direzione europea della qualità dei medicinali (EDQM) e rese disponibili sul sito ufficiale della Direzione medesima;

Visto il parere favorevole, espresso in proposito dall'Istituto superiore di sanità in data 18 settembre 2007;

Visto il parere favorevole, espresso in proposito dal consiglio superiore di sanità nella seduta del 4 marzo 2008.

Decreta:

Art. 1.

1. Sono sottoposti a controllo di Stato, lotto per lotto, i medicinali immunologici di cui all'art. 138, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, citato in premessa e i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani di cui all'art. 139 del citato decreto, prima della loro distribuzione in territorio nazionale o quando espressamente richiesto da una Autorità competente o da un produttore.

2. Ai fini dell'espletamento delle procedure amministrative e tecniche relative ai controlli di Stato previsti al comma 1, si applicano i testi in lingua inglese delle linee guida adottate dalla Direzione europea della qualità dei medicinali (EDQM) e rese disponibili nella versione aggiornata sul sito ufficiale della Direzione europea della qualità dei medicinali. Le citate linee guida entrano in vigore dalle date stabilite dall'organismo europeo.

Art. 2.

1. L'Istituto superiore di sanità, quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, effettua i controlli previsti dall'art. 1, comma 1, secondo le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo.

2. Il controllo di Stato non è richiesto per i medicinali già sottoposti ad analogo controllo da parte del laboratorio ufficiale di uno Stato che faccia parte della Unione europea. Il controllo di Stato non è richiesto, altresì, qualora il medicinale sia stato già sottoposto ad analogo controllo da parte del laboratorio ufficiale di uno Stato firmatario di un accordo bilaterale con l'Unione europea.

Art. 3.

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale da sottoporre al controllo di Stato invia all'Istituto superiore di sanità i campioni di ciascun lotto, opportunamente identificati al fine di garantirne la tracciabilità e la relativa documentazione insieme al protocollo di produzione e controllo secondo le modalità previste dalle procedure amministrative e dalle specifiche linee guida di cui al all'art. 1, comma 2.

2. Qualora ritenuto necessario ai fini di facilitare le procedure di controllo di Stato, l'Istituto superiore di sanità può richiedere informazioni aggiuntive al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 4.

1. Prima dell'immissione in commercio sul territorio nazionale dei lotti o di parte dei lotti dei prodotti di cui all'art. 1, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire all'AIFA una copia del certificato di controllo di Stato insieme al modello di notifica dell'intenzione di commercializzare i lotti o parte dei lotti sul territorio nazionale (Marketing Information Form), in accordo a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 1 comma 2. Il titolare può immettere sul mercato il lotto qualora l'AIFA non si opponga con atto motivato entro il termine indicato dalle linee guida predette.

2. Qualora ritenuto necessario al fine di agevolare le proprie valutazioni, l'AIFA può richiedere informazioni aggiuntive al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 5.

1. Le spese del controllo di Stato sono a carico del produttore nella misura prevista dal decreto presidenziale 30 ottobre 2006 ed eventuali successive modificazioni. La misura della tariffa è disponibile sul sito dell'Istituto superiore di sanità e la medesima tariffa viene versata direttamente all'istituto stesso.

Art. 6.

1. Sono abrogate le prescrizioni previste dall'art. 15 del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, in materia di controlli di Stato e ogni altro provvedimento la cui disciplina è incompatibile con quanto previsto dal presente decreto.

2. Sono abrogati i decreti relativi alle procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato delle specialità medicinali le cui linee guida sono pubblicate dalla Direzione europea della qualità dei medicinali (EDQM).

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

08A02436

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Schiavo Costruzioni - Soc. coop. a r.l. per azioni», in Padova.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2007 con il quale la società cooperativa «Schiavo Costruzioni - Soc. coop. a r.l. per azioni», con sede in Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Fonte ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 12 giugno 2007 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto commissario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Valerio Menaldi, nato a Casagiove (Caserta) il 29 maggio 1964, con studio in Roma, viale dell'Università n. 11/A/6, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giovanni Fonte, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02467

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Giovanissima - Soc. coop. a r.l.», in Rossano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa «La Giovanissima - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rossano (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Emilio Vitaliano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 14 settembre 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Peppino Russo, nato a Luzzi (Cosenza) il 16 dicembre 1958, con studio in Cosenza, via degli Stadi n. 32, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Emilio Vitaliano, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02469

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2007.

Tessera personale per l'esercizio di funzioni speciali spettante alla qualifica di dirigente generale - livello di funzione C - per lo svolgimento delle funzioni di Vice Capo del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987, concernente l'approvazione dei modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali in uso, tra gli altri, agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato ed il successivo decreto 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994, modificativo dei predetti modelli come individuati agli allegati A e A1 al decreto medesimo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, di riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2001, concernente le nuove tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali per il personale del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 11, in base al quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2006, concernente la proroga della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale dei ruoli dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ed in particolare l'art. 3, comma 2-*bis*, con il quale è stata sostituita la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, con la previsione, tra l'altro, di un posto della qualifica di dirigente generale, livello di funzione C, per lo svolgimento delle funzioni di Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;

Attesa, la necessità di apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni ai decreti ministeriali 28 febbraio 1987 e 26 settembre 1994, al fine di istituire il modello di tessera personale per l'esercizio di funzioni speciali spettante alla qualifica di dirigente generale, livello di funzione C, per lo svolgimento delle funzioni di vice

Capo del Corpo forestale dello Stato, a seguito della modifica della tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale modifica ed integrazione dei decreti ministeriali 28 febbraio 1987 e 26 settembre 1994, ai modelli delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali è aggiunto il sottoelencato allegato facente parte integrante del presente decreto per il personale a fianco indicato: allegato AA - Vice Capo del Corpo forestale dello Stato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO AA

08A02361

DECRETO 1° aprile 2008.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 gennaio 2008;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia del rispetto delle prescrizioni previste

nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Arancia del Gargano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02435

DECRETO 1° aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Cagliari - Sezione laboratorio chimico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 1° marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2007 con il quale al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Cagliari - Sezione laboratorio chimico», ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 ottobre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UN CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Cagliari - Sezione laboratorio chimico», ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidita' volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato, par. 3
Alcalinita'delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride Solforosa Libera, Anidride Solforosa Totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato o 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20° C e densita' a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2 + Reg. CE 355/2005
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 2.0
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2.1, par. 4

08A02433

DECRETO 1° aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Cagliari - Sezione laboratorio chimico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE con-

cernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2006 con il quale il laboratorio «Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Cagliari - Sezione laboratorio chimico», ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 ottobre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Cagliari - Sezione laboratorio chimico», ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MI01CA:2007 Rev. B
Tocoferoli	ISO 9936:1997

08A02434

DECRETO 2 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio Cavallo Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 7 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005 con il quale il «Laboratorio Cavallo Srl», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/UEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio Cavallo Srl», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006 (metodo usuale)
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2
Cadmio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 32
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 4
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 4
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato, 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, par. 2
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 3
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 4 (picnometria) + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2006 (metodo aerometrico)
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.2

08A02409

DECRETO 2 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocontrol Scarl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 14 marzo 2005 con il quale al laboratorio «Enocontrol Scarl», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2/c, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Enocontrol Scarl», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2/c, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 maggio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par 5.3 + OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2005
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 + OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2005
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2 + OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2005
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2005 p.to 2
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37. par. 2 + OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2005
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25. par. 2.2 + OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2005
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9 + OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2005
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11, par. 6 + OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2005
Determinazione simultanea di: titolo alcolometrico volumico, zuccheri riduttori, pH, acidità totale, acidità volatile, estratto totale	MIP 02 2005 Rev. 3
Estratto netto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + Circ. MIPAF 12/03/2003
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2005 + MA-F-AS311-01-SUCRED 2005
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2005
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2005
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24 + OIV MA-F-AS313-15-PH 2005
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2 + OIV

	MA-F-AS321-05-SULFAT 2005
Titolo alcolometrico volumico	MIP 01 2005 Rev. 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par 4C + OIV MA-F-AS312-01-TAVPYC 2005 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2005 All 4B
Titolo alcolometrico volumico totale	DPR n.162 12/02/1965 Cap. I GU SO 73 23/03/1965
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2, OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2005

08A02410

DECRETO 2 aprile 2008.

Autorizzazione, all'organismo denominato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 284/08 del 27 marzo 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dell'Accademia Tutela Cipolla Rossa di Tropea Calabria che ha indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria l'organismo denominato I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che l'I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli arti-

coli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 gennaio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 284/08 del 27 marzo 2008.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Cipolla Rossa di Tropea Calabria, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 17 aprile 2008, data di entrata in vigore del regolamento n. 284/08 del 27 marzo 2008.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da

parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02405

DECRETO 2 aprile 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, con sede in Rotonda (Potenza), contrada Piano Incoronata, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 4498 del 20 febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda».

Art. 2.

La denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2 dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º aprile 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5660
Yen	157,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,184
Corona danese	7,4567
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78880
Fiorino ungherese	258,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Zloty polacco	3,5107
Nuovo leu romeno	3,7310
Corona svedese	9,3945
Corona slovacca	32,475
Franco svizzero	1,5737
Corona islandese	120,38
Corona norvegese	8,0720
Kuna croata	7,2745
Rublo russo	36,9510
Nuova lira turca	2,0588
Dollaro australiano	1,7215
Real brasiliano	2,7452
Dollaro canadese	1,6069
Yuan cinese	10,9802
Dollaro di Hong Kong	12,1953
Rupia indonesiana	14443,22
Won sudcoreano	1541,96
Peso messicano	16,6513
Ringgit malese	5,0026
Dollaro neozelandese	2,0044
Peso filippino	64,911
Dollaro di Singapore	2,1602
Baht tailandese	49,310
Rand sudafricano	12,6595

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A02500

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Gabbrocol 200».

Provvedimento n. 73 del 25 marzo 2008

Premiscela per alimenti medicamentosi «GABBROCOL 200» polvere per uso orale.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 10252020;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 10252032.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42.a.2 e tipo IB n. 42.a.3 - validità dopo prima apertura e validità dopo ricostituzione mangime.

Si autorizza la validità dopo prima apertura del confezionamento primario e dopo ricostituzione del mangime medicato.

Validità:

prodotto finito in confezionamento integro: invariata;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

nel mangime: 3 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Amminosidina 10% Liquido Ceva Vetem».

Provvedimento n. 74 del 25 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario AMMINOSIDINA 10% LIQUIDO CEVA VETEM.

Confezioni:

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102518038;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102518026;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102518040;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102518014.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42.a.2 e tipo IB n. 42.a.3 - validità dopo prima apertura e validità dopo ricostituzione mangime.

Si autorizza la validità dopo prima apertura del confezionamento primario e dopo ricostituzione del mangime medicato.

Validità:

prodotto finito in confezionamento integro: invariata;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

nel mangime liquido o nell'acqua da bere: 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso veterinario «Prilium»150 mg.

Provvedimento n. 75 del 25 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario PRILIUM 150 mg, nella confezione: polvere per soluz. orale da 150 mg fiala da 0,880 g di polv. e siringa da 2 ml - A.I.C. n. 103576029.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0133/002/II/010.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA, Magny-Vernois - 70204 Lure - Francia.

Variazione tipo II: modifica del sito di produzione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la sostituzione del sito produttivo responsabile della produzione, confezionamento primario e controllo lotti del prodotto finito e, precisamente: Vianex S.A. (Plant C), 16th Km Marathonos Avenue, Pallini Attikis 153 51 - Grecia, in sostituzione del sito Laboratoire Sterilyo, F-59230 Saint Amand Les Eaux - Francia, attualmente autorizzato. Responsabile del confezionamento secondario e del rilascio lotti rimane il sito Vetoquinol, Lure (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42853 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Tecno.A. S.r.l., con sede in Scalenghe (Torino), unità di Beinasco (Torino), Scalenghe (Torino), per il periodo dal 21 dicembre 2007 al 15 maggio 2008.

Con decreto n. 42854 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Bertello S.p.a., con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 18 dicembre 2007 al 17 dicembre 2008.

Con decreto n. 42855 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Madilux S.r.l., con sede in Cassolnovo (Pavia), unità di Cassolnovo (Pavia), per il periodo dal 13 novembre 2007 al 12 novembre 2008.

Con decreto n. 42856 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Quality Building S.p.a., con sede in Hone (Aosta), unità di Hone (Aosta), Milano, per il periodo dal 12 dicembre 2007 all'11 dicembre 2008.

Con decreto n. 42857 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Alfa Building S.r.l., con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 19 novembre 2007 al 18 novembre 2008.

Con decreto n. 42858 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della T.A.M. Tutto A Meno S.p.a., con sede in Magenta (Milano), unità di Airasca (Torino), Alba (Cuneo), Asti, Casale Monferrato (Alessandria), Castelletto Sopra Ticino (Novara), Dorno (Pavia), Gambolo (Pavia), Garlasco (Pavia), Ivrea (Torino), Novara, Rivalta di Torino (Torino), Robbio (Pavia), Santhià (Vercelli), Torino, Trino Vercellese (Vercelli), Vigevano (Pavia), per il periodo dal 5 luglio 2007 al 4 luglio 2008. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 42098 del 19 novembre 2007.

Con decreto n. 42859 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Modarte S.r.l., con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 27 dicembre 2007 al 26 dicembre 2008.

Con decreto n. 42860 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della C.I.M. Commerciale Italiana Metalli (già C.B. Griglie) S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Montirone (Brescia), per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008. Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 40742 del 12 aprile 2007, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 42861 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex (Aosta), unità di Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 9 gennaio 2008 all'8 gennaio 2009.

Con decreto n. 42862 del 27 febbraio 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Coop. Portabagagli Pluriservizi G. Mazzini S.c.a.r.l., con sede in Pescara, unità di L'Aquila, Pescara, per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42870 del 3 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.A.E.S. società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di Sapri (Salerno), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42871 del 3 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.A.E.S. società appalti e servizi S.r.l, con sede in Bari, unità di Catania, Palermo, per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42872 del 3 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Meditel S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 23 gennaio 2008 al 22 gennaio 2009.

Con decreto n. 42873 del 3 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tecnocable S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (Ancona), None (Torino), per il periodo dal 14 dicembre 2007 al 13 dicembre 2008.

Con decreto n. 42874 del 3 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della E-GROUP Italia S.p.a., con sede in Baranzate (Milano), unità di Baranzate (Milano), Cagliari, Casamassima (Bari), Casoria (Napoli), Messina, Palermo, Settimo Torinese (Torino), Verona, per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42875 del 3 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Francesco Ventura costruzioni ferroviarie S.r.l., con sede in Roma, unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 42884 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Trirena Società in accomandita semplice, con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dall'11 dicembre 2007 al 10 giugno 2008.

Con decreto n. 42885 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Matteazzi S.r.l., con sede in Noale (Venezia), unità di Noale (Venezia), per il periodo dal 4 ottobre 2007 al 3 ottobre 2008. Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 41958 del 29 ottobre 2007, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 42886 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Reno de Medici S.p.a., con sede in Milano, unità di Magenta (Milano), per il periodo dal 2 novembre 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 42887 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Union Varedo S.r.l., con sede in Gallarate (Varese), unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 gennaio 2007 all'8 luglio 2007.

Con decreto n. 42888 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Data service S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008.

Con decreto n. 42889 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Avvolgimotor S.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 7 gennaio 2008 al 6 gennaio 2009.

Con decreto n. 42890 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Calzaturificio Finest/Figini S.r.l., con sede in Varese, unità di Varese, per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 13 gennaio 2009.

Con decreto n. 42891 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere S.p.a., con sede in Morimondo (Milano), unità di Morimondo (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 2008 al 22 gennaio 2009.

Con decreto n. 42892 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Maglificio Felis S.p.a., con sede in Cardano al campo (Varese), unità di Cardano al Campo (Varese), per il periodo dal 7 gennaio 2008 al 6 gennaio 2009.

Con decreto n. 42893 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Moncart S.r.l., con sede in Verona, unità di Persico Dosimo (Cremona), per il periodo dal 18 gennaio 2006 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 42894 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Grimeca (già Bassano Grimeca) S.p.a., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 novembre 2007 al 6 novembre 2008.

Con decreto n. 42895 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Calzaturificio Angela Società in nome collettivo, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dall'8 novembre 2007 al 7 novembre 2008.

Con decreto n. 42896 del 7 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Grafiche Ferrero S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 20 dicembre 2007 al 19 dicembre 2008.

Con decreto n. 42902 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Castello di Udine (ora Birra Castello) S.p.a., con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), unità di Pedavena (Belluno), per il periodo dal 4 ottobre 2006 al 3 aprile 2007.

Con decreto n. 42903 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Birra Castello (già Castello di Udine) S.p.a., con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), unità di Pedavena (Belluno), per il periodo dal 4 aprile 2007 al 3 aprile 2008.

Con decreto n. 42904 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Parmalat distribuzione alimenti S.r.l., con sede in Collecchio (Parma), unità di Albano Laziale (Roma), Albenga (Savona), Arezzo, Campi Bisenzio (Firenze), Capannori (Lucca), Casoria (Napoli), Ceccano (Frosinone), Cesena (Forlì-Cesena), Covo (Bergamo), Genova, Isola D'Asti (Asti), La Spezia, Medicina (Bologna), Monsano (Ancona), Mirano (Venezia), Monteriggioni (Siena), Orbassano (Torino), Paderno Dugnano (Milano), Perugia, Podenzano (Piacenza), Roma, Roma, Rubiera (Reggio Emilia), San Giuliano Milanese (Milano), Terni, Tito (Potenza), Torrevecchia Teatina (Chieti), Torviscosa (Udine), Verona, Verrayes (Aosta), per il periodo dal 1° novembre 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 42905 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Parmalat distribuzione alimenti S.r.l., con sede in Collecchio (Parma), unità di Albano Laziale (Roma), Albenga (Savona), Arezzo, Campi Bisenzio (Firenze), Capannori (Lucca), Casoria (Napoli), Ceccano (Frosinone), Cesena (Forlì-Cesena), Covo (Bergamo), Genova, Isola D'Asti (Asti), La Spezia, Medicina (Bologna), Monsano (Ancona), Mirano (Venezia), Monteriggioni (Siena), Orbassano (Torino), Paderno Dugnano (Milano), Perugia, Podenzano (Piacenza), Roma, Roma, Rubiera (Reggio Emilia), San Giuliano Milanese (Milano), Terni, Tito (Potenza), Torrevecchia teatina (Chieti), Torviscosa (Udine), Verona, Verrayes (Aosta), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 42906 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Uno a Erre Italia S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Arezzo, per il periodo dal 4 luglio 2006 al 3 luglio 2008.

Con decreto n. 42907 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della I.M.E. S.p.a., con sede in Enna, unità di Enna, per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 2 gennaio 2005.

Con decreto n. 42908 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale della Officine Torresi S.r.l., con sede in Palermo, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 10 gennaio 2008 al 9 luglio 2008.

Con decreto n. 42909 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Manifattura Cotto Tuscania S.p.a., con sede in Serramazzoni (Modena), unità di Serramazzoni (Modena), per il periodo dal 6 novembre 2007 al 5 maggio 2008.

Con decreto n. 42910 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Polipack S.r.l., con sede in Marsala (Trapani), unità di Marsala (Trapani), per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 42911 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Revella Europe S.r.l., con sede in Revello (Cuneo), unità di Revello (Cuneo), per il periodo dal 24 ottobre 2007 al 23 ottobre 2008. Il presente decreto annulla il D.D. n. 42483 del 7 gennaio 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 42912 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della L. Terenzio S.r.l., con sede in Desio (Milano), unità di Desio (Milano), per il periodo dal 28 dicembre 2007 al 27 dicembre 2008. Il presente decreto annulla il D.D. n. 42813 del 25 febbraio 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 42913 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fonderie Sabiem S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 29 gennaio 2008 al 28 gennaio 2009. Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42598 del 23 gennaio 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 42914 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fontana Pietro S.p.a., con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), per il periodo dal 7 novembre 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 42917 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Elettromeccanica S.p.a., con sede in Pordenone, unità di Mel (Belluno), Pordenone, Rovigo, per il periodo dal 17 marzo 2007 al 16 marzo 2008.

Con decreto n. 42918 del 13 marzo 2008, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Elettromeccanica S.p.a., con sede in Pordenone, unità di Mel (Belluno), Pordenone, Rovigo, per il periodo dal 17 settembre 2006 al 16 marzo 2007.

08A02439

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eutirox»

Estratto determinazione AIC/N n. 760 del 2 aprile 2008

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Eutirox, anche nelle forme e confezioni: «175 microgrammi compresse» 50 compresse; «200 microgrammi compresse» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano, Italia, codice fiscale 00825120157.

Confezione: «175 microgrammi compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 024402149 (in base 10) 0R8Q75 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Patheon France S.a.s., 38300 Bourgoin - Jallieu (Francia), 40, Boulevard de Champaret (tutte le fasi); Patheon Italia S.p.A. - 20052 Monza (Milano), Italia, viale G. B. Stucchi, 110 (confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: levotiroxina sodica 175 microgrammi;

eccipienti: lattosio monoidrato 65,825 mg; Amido di mais 25 mg; Gelatina 5 mg; Croscarmellosa sodica 3,50 mg; Magnesio stearato 0,50 mg.

Confezione: «200 microgrammi compresse» 50 compresse.

A.I.C. n. 024402152 (in base 10) 0R8Q78 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti:

Patheon France S.a.s., 38300 Bourgoin - Jallieu (Francia), 40, Boulevard de Champaret (tutte le fasi);

Patheon Italia S.p.A. - 20052 Monza (Milano), Italia, viale G. B. Stucchi, 110 (confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti):

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: levotiroxina sodica 200 microgrammi;

eccipienti: lattosio monoidrato 65,80 mg; Amido di mais 25 mg; Gelatina 5 mg; Croscarmellosa sodica 3,50 mg; Magnesio stearato 0,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo: gozzo, profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso di terapia con antitiroidei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 024402149 - «175 microgrammi compresse» 50 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,19 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,61 euro;

A.I.C. n. 024402152 - «200 microgrammi compresse» 50 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,25 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,71 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 024402149 - «175 microgrammi compresse» 50 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 024402152 - «200 microgrammi compresse» 50 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02472

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Pensa Pharma»

Estratto determinazione AIC/N n. 762 del 2 aprile 2008

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM PENSA PHARMA, nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano; Italia, codice fiscale 02652831203.

Confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 038199016 (in base 10) 14FRR8 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., 29016 Cortemaggiore (PC), (Italia), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione (= 20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: etanolo 96% 100 mg; glicole propilenico 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 038199016 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,37 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 038199016 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02474

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio Panpharma»

Estratto determinazione AIC/N n. 823 del 4 aprile 2008

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLUCOSIO PANPHARMA, anche nella forma e confezione: «10% soluzione per infusione» sacca in polipropilene da 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri - Avellino, zona industriale Asi - Valle Ufita, c.a.p. 83040 - codice fiscale 02102050644.

Confezione: «10% soluzione per infusione» sacca in polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 030952168 (in base 10) OXJLR 8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Panpharma S.r.l. stabilimento sito in Flumeri (Avellino), Zona industriale Valle Ufita (produzione completa).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

indicazioni terapeutiche: reidratante ed energetico.

Nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«10% soluzione per infusione» sacca in polipropilene da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 030952168 - «10% soluzione per infusione» sacca in polipropilene da 500 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02473

Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Almeida"».

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 2387 del 26 ottobre 2007», relativa al medicinale «ALMEIDA», pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2007, a pag.129:

al paragrafo «Eccipienti»:

per la confezione: «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare o per uso orale» flacone da 15 ml:

in luogo di: Etil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Metil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Acido ascorbico 75 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 15 ml;

leggasi: Etil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Metil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 15 ml.

Per la confezione: «1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml soluzione da nebulizzare per uso orale» 30 contenitori monodose da 0,5 ml:

in luogo di: Acido ascorbico 2,5 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 0,5 ml;

leggasi: Acqua p.p.i. quanto basta a 0,5 ml.

08A02471

Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Naos"».

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 2388 del 26 ottobre 2007», relativa al medicinale «NAOS», pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2007, a pag.133:

Per la confezione : «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare o per uso orale» flacone da 15 ml, al paragrafo «Eccipienti»:

in luogo di: Etil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Metil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Acido ascorbico 75 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 15 ml;

leggasi: Etil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Metil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 15 ml.

Per la confezione: «1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml soluzione da nebulizzare per uso orale» 30 contenitori monodose da 0,5 ml, al paragrafo «Eccipienti»:

in luogo di: Acido ascorbico 2,5 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 0,5 ml;

leggasi: Acqua p.p.i. quanto basta a 0,5 ml.

08A02470

BANCA D'ITALIA

Nomina del Commissario Straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito e Risparmio di Romagna Società per Azioni», in Forlì.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 marzo 2008, ha nominato il sig. rag. Antonio Potito De Magistris Commissario Straordinario ed i signori dott.ssa Mirella Bompadre, dott. Carmine De Robbio e prof. Gustavo Olivieri componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito e Risparmio di Romagna Società per Azioni», con sede in Forlì, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a),* del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 7 marzo 2008 tenuta dal Comitato di sorveglianza della predetta banca il dott. Carmine De Robbio è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, lettera *b),* del citato Testo Unico.

08A02437

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-090) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.